

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2315)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1967 (V. Stampato n. 4150)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile  
(SCALFARO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

**col Ministro delle Finanze  
(PRETI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(PIERACCINI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 luglio 1967*

Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'I.R.I.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il disposto dell'articolo 4, comma secondo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'articolo 5, comma secondo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è esteso alle Società di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di linea interni e internazionali.